



Quadro ES, donazioni: come deve essere compilato? Perché DE.A.S. mi chiede alcuni dati (relativi alla franchigia di esenzione utilizzata per ogni singola donazione) che poi non vengono stampati all'interno del modello? E' tuttora in vigore il coacervo?

Il quadro ES deve contenere tutte le donazioni e le liberalità effettuate in vita dal defunto agli eredi e legatari. Non vanno quindi indicate le donazioni che siano state effettuate a favore di altri soggetti che non partecipano alla successione.

Il valore da indicare è quello attualizzato alla data di apertura della successione (per i beni immobili si potrà utilizzare il valore catastale a tale data, in caso di donazione di nuda proprietà il valore dovrà essere ricalcolato tenendo conto della diversa età dell'usufruttuario).

Il valore totale delle donazioni e delle liberalità inserite in questo quadro viene preso in considerazione per il c.d. "coacervo", tramite il quale stabilire, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, lo scaglione esente di ogni singolo erede.

L'imposta di successione non deve essere autoliquidata. Sarà l'ufficio ad effettuare il calcolo e a darne successiva comunicazione agli eredi.

Come noto, DE.A.S. effettua anche il calcolo dell'imposta di successione, sia per poter fornire una consulenza completa ai clienti che per un futuro controllo sulla correttezza del calcolo da parte dell'Agenzia.

Ecco quindi che - se si vuole calcolare correttamente tale imposta - si rende necessario fornire al software i dati relativi alla franchigia utilizzata per ogni singola donazione (dati che non verranno stampati o trasmessi telematicamente).

In particolare, per quanto riguarda il calcolo della franchigia per le successioni "attuali" (apertesesi a partire dal 3 ottobre 2006), il valore che viene considerato è la somma di tutte le donazioni che hanno usufruito dell'esenzione (anche in parte).

Le donazioni effettuate nel periodo che va dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006 sono da considerarsi sempre *Donazioni totalmente esenti*. Per le donazioni effettuate in altri periodi si dovrà considerare quale era lo scaglione esente.

Ad esempio, per una donazione effettuata ad una figlia in data 17 dicembre 1998 per l'importo di Lire 500 milioni (pari a Euro 258.228,45) dovrà essere indicata quale franchigia utilizzata per quella specifica donazione, l'importo di Euro 129.114,23 (pari allo scaglione esente dell'epoca).

Se la stessa figlia, in data 20 dicembre 1998, avesse ricevuto una ulteriore donazione, quest'ultima sarebbe stata soggetta a tassazione per l'intero importo avendo esaurito la franchigia. In questo caso si dovrebbe indicare zero in DE.A.S., quale franchigia utilizzata per la specifica donazione.



Nel caso non si intenda procedere con il calcolo dell'imposta di successione, i campi relativi alla franchigia possono essere tralasciati.

E' tuttora in vigore il coacervo?

Con l'ordinanza 22738 del 2020, la Cassazione ha confermato l'orientamento espresso per la prima volta con le sentenze 24940 e 26050 del 2016, secondo cui il coacervo delle donazioni pregresse non si applica, con riferimento all'imposta di successione, dovendosi ritenere tacitamente abrogato dalla Legge 342/2000 l'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 346/1990 (Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni).

L'Agenzia delle Entrate ha invece sempre ritenuto che l'istituto del coacervo dovesse comunque applicarsi, seppur limitatamente al calcolo della franchigia residua (circolari 207/E del 2000 e 3/E del 2008), ribadendolo anche nelle istruzioni al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali telematico.

Seguendo la prima indicazione parrebbe quindi che le donazioni non debbano essere inserite nel modello di dichiarazione.

Ove si voglia, invece, seguire l'indirizzo dell'amministrazione indicando le donazioni in dichiarazione, si consiglia di allegare la richiesta di non tenerne conto in sede di liquidazione dell'imposta di successione. La richiesta dovrebbe essere fatta "in forza dell'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 346/1990", richiamando anche le sentenze della Corte di Cassazione sopra citate.

Perché DE.A.S. non consideri dette donazioni nel calcolo dell'imposta di successione, sarà sufficiente deselezionare il flag "Donazione totalmente esente" e lasciare vuoto il successivo campo "Franchigia di esenzione utilizzata per la donazione"